

Adempimenti

Saldo imposta sostitutiva Tfr a credito con qualche dubbio

Entro il 16 febbraio l'adempimento, che se costituito da un importo a credito genera qualche perplessità

di *Manuela Baltolu*

15 Febbraio 2024

Scade il 16 febbraio il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione relativa al trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2023.

Come noto, a causa del significativo incremento del tasso d'inflazione nell'anno 2022, l'indice di rivalutazione del Tfr di dicembre 2022 aveva raggiunto il massimo storico del 9,974576%, comportando un rilevante esborso per i datori di lavoro; da gennaio 2023 tale indice ha subito un importante ribasso fino ad arrivare, nel mese di novembre 2023, all' 1,692259 per cento.

In seguito a ciò, per tutti coloro che hanno applicato le disposizioni dettate dall'agenzia delle Entrate nella circolare 50/2022, ovvero abbiano provveduto a calcolare l'acconto dell'imposta dovuto al 16 dicembre 2023 applicando il metodo previsionale utilizzando il tasso rilevato nel dicembre dell'anno precedente (12/2022), il versamento effettuato è risultato oltremodo eccessivo, considerato, come detto, il calo degli indici iniziato già da gennaio 2023. A tal proposito l'agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 68/2023, affermando che, in luogo dell'indice rilevato a dicembre 2022, si sarebbe potuto utilizzare un indice presunto «sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023», specificando però che, qualora il calcolo dell'acconto si fosse rivelato insufficiente rispetto all'imposta concretamente dovuta, il datore di lavoro sarebbe stato assoggettato alla sanzione di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Pertanto, tutti coloro che hanno versato l'acconto del 16 dicembre 23 in base all'indice 2022, si trovano ora ad avere un saldo a credito, che, se superiore a 5.000 euro, per poter essere utilizzato potrebbe portare all'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.

Si è sviluppato un acceso dibattito in merito alle corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell'acconto 1712; le diverse softwarehouse, peraltro, non hanno individuato un'unanime modalità di esposizione e pertanto, in alcuni casi, tale credito viene esposto con il codice tributo 6781, in altri con il codice tributo 1627.

L'Agenzia ha attribuito ai citati codici il seguente significato:


- il codice 6781 riguarda "Ecceденza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 semplificato" (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
- il codice 1627 è invece relativo a "Ecceденza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014" (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).

A ben vedere, la stessa natura dei codici fornisce un primo elemento di valutazione: infatti, non essendo l'ecceденza di versamento da 1712 un importo che, per poter essere compensato, debba necessariamente transitare nel modello 770, parrebbe ragionevole ritenere che il codice 1627 sia quello più appropriato a identificare tale importo.

Oltre a ciò, è opportuno rilevare che la lettera b) del comma 1, articolo 15, del Dlgs 175/2014 afferma che «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le ecceденze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (...)».

Il citato articolo 17 del Dlgs 241/97 afferma che le compensazioni dei crediti devono essere effettuate entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, e i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 del Dpr 445/1997, richiamati dalla stessa Ade nella citata risoluzione 68/2023, dispongono che, qualora lo scomuto del credito non venga operato nello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'ecceденza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso.

Seguendo tale linea interpretativa, ovvero utilizzando il codice 1627 per compensare il credito da eccedenza di versamento da 1712, fino a capienza delle ritenute fiscali dovute e fino alla data di presentazione del modello 770, il visto di conformità risulterebbe obbligatorio solo laddove l'importo del credito non compensato (risultante quindi come credito residuo nel quadro SX nel mod.770), fosse superiore a 5.000 euro. Sarebbe opportuno che l'agenzia delle Entrate emettesse un parere definitivo sull'argomento, per chiarire senza possibilità di confusione le corrette modalità di gestione degli importi a credito relativamente al caso esaminato.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE